

ziato dal ministro inglese delle Colonie in Italia ».

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Io domanderei all'onorevole nostro presidente, se la Camera lo permette, di rispondere alle varie interrogazioni che si trovano inscritte nell'ordine del giorno, e che riflettono questo stesso argomento.

Presidente. Anche a quelle degli onorevoli Alessio, Galli e Luporini?

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Sì.

Presidente. Erano state divise, perchè sembrava che avessero qualche diversità fra loro.

Le interrogazioni sono le seguenti:

Alessio, al ministro degli affari esteri, « per sapere se il recente provvedimento di S. M. Britannica, con cui fu tolto nel gruppo di Malta alla lingua italiana il carattere di lingua ufficiale, debba interpretarsi quale un diverso indirizzo della politica estera di quello Stato o come semplice atto di politica interna. »

Galli Roberto, al ministro degli affari esteri, « per conoscere da quali motivi una potenza liberale ed amica fu indotta a combattere, con offesa al principio di nazionalità, l'uso della lingua italiana in Malta. »

Luporini, al presidente del Consiglio e al ministro degli affari esteri, « per sapere che cosa intendono di fare circa la imposizione di lingua straniera alla popolazione italiana di Malta. »

L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Risponderò all'interrogazione dell'onorevole Fradeletto che i resoconti, che ho letto nei giornali italiani di Malta e nello stesso resoconto ufficiale in lingua inglese, del colloquio avvenuto tra i membri elettivi del Consiglio di Governo in Malta e il ministro inglese degli affari esteri, riferiscono il linguaggio di quest'ultimo in forma sensibilmente diversa da quella che appariva dai telegrammi pubblicati nei giornali italiani. Dirò di più, che in quel colloquio si parlò della questione generale del Governo e delle franchigie costituzionali dell'isola, ma non si fece cenno, nè da una parte, nè dall'altra, della questione speciale della lingua.

Dirò all'onorevole Alessio che il provvedimento relativo alla lingua nei tribunali dev'essere considerato, per servirmi della sua stessa espressione, come un semplice atto

di politica interna, e lo posso assicurare che nulla è mutato nell'indirizzo della politica inglese, per quanto concerne le relazioni tradizionalmente amichevoli fra i due Stati nelle questioni di politica generale e di politica internazionale.

Osserverò all'onorevole Galli che l'esposizione minuta e particolareggiata dei motivi che indussero a quel provvedimento, importerebbe da parte mia una discussione di cui io credo che il Parlamento italiano non sarebbe la sede opportuna.

Un ordine di Consiglio del 7 marzo 1899, relativo alla procedura legale nei tribunali maltesi, decretò che nei processi penali, quando l'accusato o tutti gli accusati sono inglesi, la procedura della causa sarà a loro domanda tenuta in lingua inglese; se gli inglesi sono accusati, la procedura a loro domanda sarà tenuta in lingua inglese ed in lingua italiana a discrezione della Corte e la sentenza poi iscritta nelle due lingue; che nelle cause civili in cui sia parte un inglese, chiunque potrà fare uso della lingua inglese facendosi, dietro domanda giustificata dall'altra parte, una traduzione italiana; la sentenza poi sarà proferita in lingua inglese e registrata nelle due lingue.

Inoltre il proclama del governatore di Malta che promulgò questo ordine di consiglio comunicò anche la decisione del Governo inglese che fra 15 anni la lingua inglese dovrà essere la lingua delle Corti di giustizia.

Ora, o signori, (e sarà questa anche la mia risposta all'interrogazione più generale dell'onorevole Colajanni e dell'onorevole Luporini) io comprendo, al pari di ognuno, che ogni paese, e l'Italia anche più di ogni paese, desideri che sieno conservate le tradizioni della sua lingua e della sua coltura ovunque esse esistono, anche fuori delle proprie frontiere. Comprendo come ogni fatto contrario offenda questo sentimento e produca nella opinione pubblica un'impressione penosa. Ma nello stesso tempo gli onorevoli interroganti vorranno riconoscere che un atto di legislazione interna di uno Stato estero, in quanto non offende il diritto positivo di un altro Stato, non dà titolo per un intervento ufficiale, che, in simili casi, non saremmo disposti, per parte nostra, ad ammettere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

Fradeletto. Per ciò che riguarda l'argomento